



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg. Data 13-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA. ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007.

L'anno duemiladiciotto , il giorno tredici del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PINZI SILVIA	P	NALLI VALENTINA	P
BORRI MICHELE	P	QUADRAROLI DOMENICO	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	MAGGI ANDREA	P
ZEPPA RICCARDO	A	SCALZINI MONICA	P
GIROLAMI SANDRO	P	GIOVENALI LUISA	P
PARIS SIMONE	P		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 10

Assenti 1

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

MARUCCI ADRIANO	P
-----------------	---

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è
- Nominati scrutatori i Signori:

BORRI MICHELE

NALLI VALENTINA

SCALZINI MONICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;

Premesso che:

- La legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge n. 244/2007), all'art. 3, comma 55, dispone che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- Per esigenze di contenimento della spesa pubblica è opportuno conferire tali incarichi esclusivamente per esigenze alle quali non si può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;
- Tali incarichi rappresentano, pertanto, una modalità di reperimento di personale specialistico, all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli art. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si configura, quindi, come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;
- Le prestazioni professionali di studio, ricerca, consulenza, sono da utilizzarsi in compiti complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e, come tali, sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici o di obiettivi specialistici dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;
- La Corte dei Conti- Sezione riunite in sede di controllo- adunanza del 15 febbraio 2005, deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato, tra le altre cose, le differenze tra le categorie di incarico di cui si sta trattando evidenziando quanto segue:
 1. gli incarichi di studio che possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 2. gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
 3. le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ed esperti. Il contenuto degli incarichi, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229-2238 del codice civile. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo;

- Il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 all'art. 1, comma 5 e 6, prevede:
 “5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell' articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . Si applicano le deroghe previste dall' articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 .
 6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 .”;

Tutto ciò premesso;

Evidenziato che per quanto riguarda la disciplina degli incarichi:

1. l'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede:

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”;

2. l'art. 3, comma 76 della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), precisa che l'affidamento può avvenire solo a soggetti in possesso di “particolare e comprovata specializzazione universitaria”;
3. sempre l'art. 3, comma 18 della citata legge finanziaria 2008 stabilisce che le amministrazioni pubbliche pubblichino obbligatoriamente, sul proprio sito istituzionale, il nominativo del consulente, l'oggetto dell'incarico, il compenso stabilito, dando atto che l'efficacia degli incarichi stessi decorre dalla data della predetta pubblicazione. Nel caso in cui sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo degli incarichi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
4. l'art. 24 della Legge n. 412/1991 che prevedeva l'obbligo dell'invio semestrale degli elenchi degli incarichi attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni, continua a trovare piena applicazione;
5. l'art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 prevede l'obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze, superiori a 5.000,00 euro, per consentire l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Precisato che già il D.L. n. 223/2006, all'art. 32, comma 6-bis disponeva, testualmente: “.....*Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.....*”;

Ritenuto di dover demandare ad apposita disciplina l'individuazione di procedure comparative per il conferimento degli incarichi esterni, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i responsabili dei servizi nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, inoltre, che i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004, n. 21 del 21 dicembre 2006, n. 2 del 11.03.2008, nonché dall'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatasi più volte sulla materia, potranno consentire, ai dirigenti, una gestione comune e i relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori/delle collaboratrici;

Ritenuto che nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, con la fissazione di:

- limiti;
- criteri;
- modalità di affidamento;
- limite massimo di spesa annua;

Evidenziato che compete, invece, a questo organo consiliare, approvare un apposito programma, per l'anno 2018, per l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza per l'anno 2018.

Sottolineato che i programmi e i progetti generali dell'ente trovano il loro fondamento primario nel Programma di mandato del Sindaco e sono stabiliti, annualmente, nei macro programmi della Relazione Previsione e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2018 viene approvato in data odierna e che dalla relativa Relazione Previsione e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione si evince che i macro- programmi da attuare nel corrente anno 2018 per i quali si reputa possibile ricorrere ad un esperto esterno all'ente, in possesso di "particolare comprovata specializzazione universitaria, riguardano gli ambiti riportati nel dispositivo;

Visto l'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale ha previsto:

“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2011 del 14/3/2011 con la quale è stato chiarito che:

“Tipologia di spesa

La spesa annua oggetto di riduzione è quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Detta spesa, a decorrere dal 2011, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Con Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, è stato chiarito che per spesa "*sostenuta*" occorre intendere quella "*impegnata*".

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.

In particolare, "per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno."

Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."

Dato atto che nell'anno 2009 la spesa impegnata per incarichi di studio ricerca e consulenza è stata di €. 1.224,00 (impegno n. 92.1/2009 – GC. 66/2009);

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 che modifica l'art. 7 del D.Lgs. del 30/3/2001 n. 165 nel seguente modo:

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; (41)

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

Vista la circolare n. 3/20017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione prot. n. DFP0067490 del 23/11/2017;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;

Vista la Legge n. 244/2007;

Visto il Decreto Legge 25/6/2008, n. 112, in particolare l'art. 46 comma 1 e 3;

Visto il codice civile;

Visto, in particolare, le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004 n. 4, 21 dicembre 2006 n. 21 11 marzo 2008 n. 2;

Considerato che Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, con deliberazione n. 131/2014/PAR affronta il tema dell'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, con particolare riferimento ai limiti posti dall'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010.

La Corte partendo dall'assunto della sentenza della Corte costituzionale n.139/2012 precisa che:

“l'assenza di spese per consulenze nell'esercizio 2009, in considerazione della necessità di individuare un obiettivo complessivo di risparmio secondo le indicazioni ermeneutiche contenute nella sentenza n.139/2012 cit., non giustifica l'individuazione di un “nuovo” tetto di spesa” (deliberazione n.14/PRSP/2014). La distribuzione degli interventi riduttivi tra le singole voci previste dalla norma, tuttavia, non comporta la libera ed incondizionata derogabilità delle misure di contenimento, trattandosi pur sempre di norma assistita da sanzioni specifiche in caso di inosservanza (Sez. Veneto, n.189/2013/PAR).

In considerazione, quindi, della lettura data all'art.6 del D.L. 78/2010 dalla Corte costituzionale dalla quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, lettura che deve essere estesa anche all'analogo art.1, co.5, del D.L. 101/2013, sia per non incorrere in interpretazioni censurabili sul piano della legittimità costituzionale, sia per l'espresso rinvio disposto dal legislatore all'art.6, co.7, del D.L. 78/2010, il limite per gli incarichi di studio e consulenza (sono esclusi gli incarichi di ricerca per le ragioni già espresse) deve essere individuato non nella misura di una percentuale della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009 (disposizione applicabile solo in via indiretta), circostanza questa

che rende irrilevante la presenza o l'assenza di spese sostenute a tale titolo nel 2009, ma in rapporto alla spesa complessivamente sostenuta nel 2009 per le varie voci previste dalla norma indicata (es. acquisto autovetture, missioni, ecc.), con le riduzioni da apportare sempre in termini complessivi. A tale limite complessivo, come già indicato, si aggiunge quello previsto dall'art.14 del D.L. 66/2014 rapportato alle spese di personale (applicabile anche agli incarichi di ricerca). Per il conferimento degli incarichi in argomento (ivi compresi gli incarichi di ricerca) rimane ferma, inoltre, la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa (es. art.7 del D.Lgs. 165/2011) e del rispetto dei vari adempimenti previsti (es. obblighi di pubblicazione).

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.139/2012 non ha rilevanza l'aver sostenuto o non sostenuto spese a tale titolo nel 2009. I limiti di spesa previsti dal D.L. 66/2014 si aggiungono a quelli già vigenti.”;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori,

Consiglieri presenti	n.	10
Consiglieri votanti	n.	10
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa narrativa alla quale espressamente si rinvia, il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma così come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007 e succ. mod. che potrà riguardare i seguenti servizi e materie:

- Incarichi professionali relativi all'ufficio tecnico (lavori pubblici, urbanistica, ambiente e sisma): fino ad un massimo di €. 4.000,00 e comunque secondo le disponibilità previste in bilancio;
- Incarichi di patrocinio legale: determinati dalla Giunta Comunale;
- Altri incarichi di prestazione autonoma occasionale per esigenze dell'Ufficio Ragioneria/Tributi/Personale: e. 5.000,00.
- Incarichi di studio ricerca e consulenza: €. 244,00 (pari all'80% del limite di spesa per l'anno 2013). La suddetta spesa rispetta il limite previsto dall'art. 14 del D.L. 66/2014.

2. di dare atto che l'affidamento di tali incarichi potrà avvenire nei limiti dei programmi indicati nella relazione revisionale e programmatica o nel PEG e nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli specifici interventi;

3. di dare atto che l'affidamento degli incarichi, come sopra indicati, avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'affidamento degli stessi da adottare

quale stralcio del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi fornendo i seguenti indirizzi per l'adozione dello stesso:

- gli incarichi possono essere dati a soggetti estranei dell'Ente aventi particolare e comprovata esperienza anche universitaria a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali;
- il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie ed oggetti rientranti nella competenza dell'ente stesso;
- nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali deve appurarsi anche l'impossibilità di provvedervi con professionalità di cui dispone già l'Ente;
- espletamento di idonee procedure comparative per l'individuazione del collaboratore, salvo eccezioni che devono essere specificatamente previste;

4. di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.

DATA l'urgenza del provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori,

Consiglieri presenti	n.	10
Consiglieri votanti	n.	10
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13-03-18 ATTO N. 3

OGGETTO PROPOSTA:
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA. ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata

Li 23-03-18

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-03-2018
al 07-04-18 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno: 13-03-18

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA